


REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA**

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 17 Novembre 2009 N. 54**

Ulteriori modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi liguri). pag. 746

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla L.R. n. 47/2009 'Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore' pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 4.11.2009, parte I. pag. 748

LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2009 N. 54

Ulteriori modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi liguri).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi liguri) e successive modifiche e integrazioni)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 della l.r. 34/2007 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 34/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 34/2007 e successive modifiche e integrazioni le parole: "Il medesimo Ente Parco esercita le funzioni previste nell'articolo 8 in riferimento ai territori qualificati paesaggio protetto" sono soppresse.

Articolo 3

(Abrogazione del Titolo III "Paesaggio protetto" della l.r. 34/2007)

1. Il Titolo III "Paesaggio protetto" della l.r. 34/2007 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 34/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 34/2007 e successive modifiche e integrazioni le parole: "e nei territori qualificati paesaggio protetto a norma dell'articolo 1, comma 4 e salvo quanto previsto al successivo comma 2" sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 34/2007 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

Articolo 5

(Rettifica dell'individuazione cartografica del paesaggio protetto)

1. Gli ambiti di paesaggio protetto individuati nella cartografia di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 34/2007 e successive modifiche e integrazioni sono da intendersi eliminati.

Articolo 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 17 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2009 N. 54

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Zunino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 169 in data 10 novembre 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 novembre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 511;*
- c) *è stata assegnata alla VI Commissione, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio del Regolamento interno in data 10 novembre 2009;*
- d) *la proposta di legge è stata presentata su iniziativa dei Consiglieri Gabriele Saldo, Francesco Bruzzone, Nicola Abbundo, Giovanni Macchiavello, Franco Rocca, Gino Garibaldi, Graziano Falciani e Luigi Morgillo in data 10 novembre 2009 dove ha acquisito il n. 512;*
- e) *è stata assegnata alla VI Commissione, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 10 novembre 2009;*
- f) *la VI Commissione consiliare ha elaborato il testo unificato del disegno di legge 511 e della proposta di legge 512 in data 11 novembre 2009 sul quale si è espressa a maggioranza nella medesima seduta;*
- g) *è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale a maggioranza nella seduta del 17 novembre 2009;*
- h) *la legge regionale entra in vigore il 19 novembre 2009.*

RELAZIONE AL CONSIGLIO

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Consigliere Chiesa E.)

il testo di legge unificato, sottoposto quest'oggi alla valutazione dell'Assemblea legislativa, nasce dalla unione del disegno di legge n. 511 e dalla proposta di legge n. 512 che fissano ulteriori modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 istitutiva del Parco naturale regionale delle Alpi liguri.

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 29 ottobre 2009, si è espressa sul ricorso presentato dal Governo dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nella citata legge regionale, così come successivamente modificata ed integrata.

La sentenza colpisce l'istituto del paesaggio protetto per come attuato dal legislatore regionale il quale aveva risolto in termini di gestione il rapporto fra ambiti qualificati come parco naturale e gli altri ambiti esterni al parco naturale, qualificati come paesaggio protetto. Tale era, infatti, la previsione di un unico soggetto gestore, l'ente Parco, che attraverso i suoi strumenti di pianificazione e di programmazione doveva provvedere alla conservazione ed alla valorizzazione dei territori così affidati alle sue cure, secondo un disegno unitario e coerente.

Venute meno, a seguito delle censure della Corte, le connotazioni essenziali del paesaggio protetto così come previsto dalla legge regionale n. 34 del 2007, esso non ha più ragion d'essere nemmeno nelle forme che ne residuano dopo tali censure.

Il presente testo unificato intende, quindi, eliminare dal Parco regionale naturale delle Alpi liguri tutti i territori di paesaggio protetto e con essi la relativa normativa.

Il testo che si rimette oggi all'esame dell'Assemblea è stato frutto, in VI Commissione competente per l'esame in sede referente, di una significativa collaborazione fra i diversi schieramenti politici che ha permesso la fusione del disegno di legge della Giunta e della proposta di legge della minoranza, dando così vita ad un testo unificato approvato a larghissima maggioranza.

A conclusione di questa mia breve relazione, auspico, quindi, che il provvedimento in esame possa ottenere un ampio consenso da parte dell'Aula consentendo, così, alla nostra Regione di sanare sollecitamente disposizioni dichiarate illegittime dalla pronuncia della Corte Costituzionale.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 è pubblicata nel B.U. 31 ottobre 2007, n. 17.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla L.R. n. 47/2009 “Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore” pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 4.11.2009, parte I.

Nella legge regionale 3 novembre 2009 n. 47 (Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore), pubblicata nel B.U. n 19 del 4 novembre 2009, parte I, nella rubrica dell'articolo 13 la citazione “legge regionale 15 dicembre 1992, n. 15” deve leggersi “legge regionale 28 maggio 1992, n. 15”.

Nel comma 1 dell'articolo 13 i commi inseriti dopo il comma 3 della l.r. 15/1992, numerati “3 ter”, “3 quater”, “3 quinquies” devono rispettivamente leggersi “3 bis”, “3 ter”, “3 quater”.
